

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5071 del 12/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Coopservice Soc.Coop.P.A." - Cavriago
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5247 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.27887/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**Coopservice Soc.Coop.P.A.**" - **Cavriago**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Coopservice Soc.Coop.P.A.**", avente sede legale in Comune di Reggio Emilia – Via Rochdale n. 5 – Provincia di Reggio Emilia, concernente il deposito e la gestione, compreso il lavaggio, di attrezzature e materiali utilizzati nelle attività di pulizia industriale presso terzi svolti nello stabilimento sito in Comune di **Cavriago – Via L. Lama n. 19** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/153687 del 26/10/2020 e la successiva nota integrativa PG/137702 del 07/09/2021 relativa alla rettifica di classificazione delle acque reflue oggetto di autorizzazione;

Preso atto che lo stabilimento oggetto di autorizzazione è dotato di quattro differenti punti di scarico (S1, S2, S3 ed S4), aventi tutti recapito in pubblica fognatura, costituiti rispettivamente:

- S1 da acque reflue dei servizi igienici e da acque reflue derivanti dai condizionatori e dall'addolcitore, ad uso civile, a servizio esclusivo degli uffici;
- S2 da acque reflue dei servizi igienici, da reflui delle condense dei condizionatori ad uso degli spogliatoi aziendali e da acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio e asciugatura dei materiali utilizzati per la pulizia industriale;
- S3 da acque reflue dei servizi igienici;
- S4 da acque reflue dei servizi igienici e da reflui di condensa dei condizionatori in uso agli spogliatoi aziendali;

Tenuto conto che, con nota integrativa, acquisita da Arpae al PG/137702 del 07/09/2021, la Ditta ha comunicato alla scrivente Arpae che, diversamente da quanto indicato nella domanda PG/153687 del 26/10/2020, i reflui derivanti dalle condense dei condizionatori e dell'addolcitore ad uso civile, confluenti nei punti di scarico S1 ed S4, devono intendersi classificati come acque reflue domestiche, richiedendo pertanto il rilascio del titolo abilitativo ambientale per il solo punto di scarico S2 di acque reflue industriali;

Tenuto conto altresì che, relativamente alle sopra dette acque reflue dei condizionatori e dell'addolcitore ad uso civile, il Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa, in accoglimento all'istanza di riclassificazione dei reflui presentata dalla Ditta, nel proprio parere RT018607-2021-P ha specificato che i reflui confluenti nei punti di scarico S1, S3 ed S4, sono classificabili come domestici, e quindi sempre ammessi nel rispetto del Regolamento di Fognatura E Depurazione, formulando parere espresso solo per il punto di scarico S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta allo scarico PG/148449 del 27/09/2021 del Comune di Cavriago, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018607-2021-P del 21/09/2021;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"; Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"Coopservice Soc.Coop.P.A."** ubicato nel comune di **Cavriago – Via L. Lama n. 19** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Nello stabilimento oggetto di autorizzazione la Ditta svolge attività di deposito e gestione, compreso il lavaggio, di materiali ed attrezzature utilizzate nelle attività di pulizia industriale presso terzi;

Lo scarico S2, oggetto della presente autorizzazione, è costituito dalle acque reflue prodotte da 2 lavatrici industriali utilizzate dalla ditta per il lavaggio dei mop impiegati per la pulizia industriale, a cui si uniscono, a valle del pozzetto assunto per il campionamento di tali acque, le acque reflue di scarico dell'asciugatrice aziendale, le acque reflue delle condense dei condizionatori ad uso degli spogliatoi aziendali e le acque reflue dei servizi igienici dello stabilimento; i reflui scaricati, nell'insieme, sono classificati come acque reflue industriali;

Le acque reflue industriali, prima dell'immissione in pubblica fognatura, non vengono sottoposte a trattamento depurativo;

A servizio dello stabilimento sono presenti tre punti di scarico ulteriori (S1, S3 ed S4) costituiti rispettivamente:

- S1 da acque reflue dei servizi igienici e da acque reflue derivanti dai condizionatori e dall'addolcitore, ad uso civile, a servizio esclusivo degli uffici;
- S3 da acque reflue dei servizi igienici;
- S4 da acque reflue dei servizi igienici e da reflui di condensa dei condizionatori in uso agli spogliatoi aziendali;

Tali acque reflue sono classificate come acque reflue domestiche e pertanto risultano sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di Fognatura E Depurazione.

Prescrizioni :

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **660 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **3 m³**.
3. Lo scarico S2, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura;
4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione relativa all'impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività, che la Ditta svolgerà esclusivamente nel periodo diurno (tra le ore 6:00 e le ore 22:00), non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme, sotto il profilo acustico, col sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.